



CITTA' DI NARDO'

PROVINCIA DI LECCE

**Piano di razionalizzazione della rete
di distribuzione carburanti**

SETTORE V

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.06.2012

IL RESPONSABILE SUAP

Ing. Antonella Fiorentino

IL DIRIGENTE SUAP

Ing. Nicola D'Alessandro

SOMMARIO

TITOLO I - RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

Art. 1	3
A) Disposizioni generali.....	
B) Definizioni.....	
C) Tipologia di impianto	
Art. 2 - Individuazione delle zone omogenee	6
Art. 3 - Ricognizione degli impianti e classificazione	6
Art. 4 - Adempimenti per l'installazione e la gestione di un impianto stradale	7
Art. 5 - Verifica di compatibilità degli impianti esistenti nell'ambito territoriale	7
Art. 6 - Individuazione delle aree di localizzazione degli impianti.....	8
Art. 7 - Interventi edilizi	9
Art. 8 - Autorizzazione per nuovi impianti	10
Art. 9 - Parametri e requisiti dell'area di localizzazione dell'impianto.....	12

TITOLO II – FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 10 - Competenze e procedure per autorizzazioni e modifiche degli impianti	15
Art. 11 - Attività effettuabili presso l'impianto	16
Art. 12 - Autorizzazione impianti ad uso privato.....	16
Art. 13 - Autorizzazione al prelievo e trasporto di carburanti	17
Art. 14 - Impianti marini.....	17
Art. 15 - Termine di ultimazione dei lavori	18
Art. 16 – Collaudo degli impianti	18

TITOLO III URNI ED ORARI

Art. 17 - Turni e orari	19
-------------------------------	----

TITOLO IV - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Sanzioni.....	19
Art. 19 - Rinvio.....	20
Art. 20 - Disposizioni finali	20

TITOLO I

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

- Art. 1 -

A) DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti viene adottato ai sensi della legge statale 18/02/1970 nr.1034, della legge 59/97 art. 4 comma 4 lett. c , del D.Lgs nr. 32 del 11/02/1998, modificato dal D.Lgs. nr. 346 del 08/09/1999 e dalla Legge nr. 496/99, della Legge 6 agosto 2008 nr. 133 articolo 83-bis, della Legge 15 luglio 2011 nr. 111, del D.L. 1/2012 , della Legge Regionale nr. 23 del 13/12/2004 e del Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, nr. 2.

Il presente regolamento prevale sulle norme regolamentari del PRG e costituisce un adeguamento dello strumento urbanistico in tutte le zone e sottozone del Piano Regolatore Generale, fatta salva l'osservanza delle norme vigenti in materia paesaggistica, ambientale e i vincoli storici, monumentali, archeologici e boschivi.

Il Comune esercita, ai sensi delle leggi citate, le funzioni amministrative in materia di:

- a) disciplina degli impianti di distribuzione anche automatica dei carburanti;
- b) programmazione locale per la razionalizzazione degli impianti esistenti nel proprio territorio, mediante trasferimento d'impianti, individuazione delle nuove aree di localizzazione;
- c) fissazione delle modalità e dei termini;
- d) attività programmatoria, propositiva, istruttoria, esecutiva e di vigilanza, inerente le funzioni del Comune relative al presente piano.

Il presente piano sostituisce integralmente il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per uso autotrazione approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 106 del 16 settembre 1999.

B) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente piano si intende per:

CARBURANTI : le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici.

DISTRIBUTORE : l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

- una o più pompe o altro sistema di adduzione;
- uno o più contatori o misuratori;
- una o più pistole o valvole di intercettazione;

le tubazioni che li connettono.

c) COLONNINA : l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

d) RETE : l'insieme dei punti vendita stradali abilitati alla distribuzione di carburanti e lubrificanti per uso autotrazione;

e) IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE : il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade.

f) SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO : il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale.

g) SELF-SERVICE POST-PAGAMENTO : il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata.

h) ACCETTATORE DI CARTA DI CREDITO: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito.

i) IMPIANTO AD USO PRIVATO : l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinati all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oil lubrificanti in confezioni regolamentari.

j) IMPIANTO DOTATO DI FUORI STRADA : l'impianto dotato di una superficie sufficiente a consentire la sosta degli autoveicoli fuori dalla sede stradale.

l) IMPIANTO PRIVO DI SEDE PROPRIA : l'impianto in cui il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati.

m) SUPERFICIE TOTALE (ST) : l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

n) SUPERFICIE COPERTA (SC) : la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra.

o) INDICE DI COPERTURA : il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori.

p) ALTEZZA MASSIMA : la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

q) MODIFICA DELL'IMPIANTO:

1. la variazione del numero di colonnine;
2. la sostituzione di distributori con altri ad erogazione doppia o multipla;
3. il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

4. la variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
5. l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
6. l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
7. la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
8. la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

h) **POTENZIAMENTO DELL' IMPIANTO :**

1. l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;
2. la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;

r) **TRASFERIMENTO DELL'IMPIANTO:** lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;

s) **TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DELL'AUTORIZZAZIONE:** la voltura dell'autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

t) **INCOMPATIBILITA' TRA IMPIANTO E TERRITORIO:** ricadono nella fattispecie di incompatibilità, ai sensi dell'art. 6 del R.R. nr. 2/2006:

1. gli impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
2. gli impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495;
3. gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
4. gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, al di fuori dei centri abitati;
5. gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati;
6. gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all'interno dei centri abitati;
7. gli impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati;

C) TIPOLOGIA DI IMPIANTO

Gli impianti sono classificati convenzionalmente come segue:

a) **IMPIANTO GENERICO CON ATTIVITÀ NON OIL:** impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività

accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

b) IMPIANTO GENERICO SENZA ATTIVITÀ NON OIL: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;

c) IMPIANTO SENZA GESTORE: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

- Art. 2 –

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Regionale del 10 gennaio 2006, nr. 2, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, nr. 1444, il territorio comunale è ripartito, ai fini della localizzazione degli impianti, in quattro zone omogenee, come individuate e delimitate dal P.R.G. vigente:

- zona UNO corrispondente alle zone "A", cioè quella parte del territorio interessata da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, o di particolare pregio ambientale;

- zona DUE corrispondente alle zone "B" e "C", cioè quelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A, e destinate prevalentemente alla residenza;

- zona TRE corrispondente alle zone "D" e "F", cioè quelle parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;

- zona QUATTRO corrispondente alle zone "E", cioè quelle parti del territorio destinato agli usi agricoli.

2. Tenuto conto della ripartizione zonale del territorio comunale sono previsti:

a) nella zona "UNO" nessuna nuova autorizzazione per nessun tipo di impianto;

b) nelle zone "DUE", "TRE" e "QUATTRO", a seconda della disponibilità delle aree, gli impianti al servizio dell'utenza stanziale ed itinerante e, perciò, di tipo impianto generico con attività non oil o impianto generico senza attività non oil.

- Art. 3 –

RICOGNIZIONE DEGLI IMPIANTI E CLASSIFICAZIONE

1. Le concessione degli impianti presenti nel Comune, convertite d'ufficio in autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. nr. 32/98, sono sottoposte in conformità a quanto previsto dal R.R. nr. 2/2006 a verifica comunale di compatibilità col territorio allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti.

Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, così come modificato dall'art. 3 comma 1, del D.Lgs. 346/99.

- Art. 4 -

ADEMPIMENTI PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO STRADALE

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da altri soggetti, denominati "gestori" al quale fa carico il corretto esercizio dell'impianto.
2. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla regione e all'ufficio tecnico della finanza entro 15 giorni.
3. E' possibile il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di distribuzione di carburanti non più soggetti a vincoli di distanza e di superficie.
4. Possono essere autorizzati anche impianti per sole benzine e gasolio.
5. I nuovi impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. Per gli impianti già esistenti, l'adeguamento deve avere luogo, entro il 31 dicembre 2012. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro ad un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo all'adeguamento.

Per gli impianti incompatibili, di cui al successivo art. 5 del presente piano, il mancato adeguamento entro tale termine, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa dichiarata dal Comune ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, nr. 32.

- Art. 5 -

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DEGLI IMPIANTI ESISTENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE

1. I risultati delle verifiche devono essere comunicati all'interessato e trasmessi alla Regione, all'Agenzia delle Dogane di Lecce ed al Comando Prov.le V.V.F. di Lecce ed al MISE, seguendo le procedure di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006.
2. I comuni non possono rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili.

- Art. 6 -

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di carburante è consentita soltanto sulle aree private, salvo diverse successive determinazioni dell'Amministrazione Comunale, in osservanza delle procedure di cui all'art. 9 comma 5 del R.R. nr. 2/2006.

2. Le aree devono essere ubicate fuori od al limite del centro abitato individuato con delibera di Consiglio Comunale nr. 526 del 19 maggio 1993 secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, art. 3, punto 8.

3. Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia urbanistica, fiscale, di sicurezza, ambientale, stradale, nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, statali e regionali.

In particolare:

a) non devono impegnare la carreggiata stradale;

b) l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita in corrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari;

c) deve essere rispettata la distanza minima dai dossi, curve ed incroci secondo la normativa succitata sia per impianti da ubicare all'interno dei centri abitati sia per quelli al di fuori, nonché ubicati su strade di scorrimento, con la realizzazione delle previste corsie di accelerazione e decelerazione, qualora previste;

d) nel caso in cui, in luogo delle banchine stradali, esistano marciapiedi rialzati, anche la zona antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (cordonatura, pavimentazione, ecc.) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineato con questi. In tale fattispecie, in corrispondenza degli accessi devono essere creati nei marciapiedi, da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Qualora in corrispondenza degli accessi la strada presenti marciapiedi in elevazione (rialzati), deve essere evidenziata la continuità del marciapiede con modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali, prevedendo sia la segnaletica orizzontale (zebratura) che una pendenza delle rampe non superiore all'8% e all'1% in senso trasversale, nel rispetto delle normative vigenti in materia di portatori di handicap.

e) le acque meteoriche di pertinenza dell'area di impianto già trattate in base all'art. 113 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. ed alla ulteriore normativa vigente, qualora ricorrano le condizioni di legge, potranno essere convogliate nella rete pluviale comunale esistente solo previa autorizzazione rilasciata, su specifica istanza, dal Comune di Nardò –Settore Lavori Pubblici;

f) qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti sia necessaria l'occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale, l'occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canone previsto;

g) all'interno dell'area dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti è necessaria anche la presenza di almeno un punto aria e di un punto acqua;

h) all'interno dell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers;

i) nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli;

l) tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure previste dalle norme vigenti in materia ambientale perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento;

m) i serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

4. Non si possono installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

I) nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 42/2004;

II) nei siti di pregio paesaggistico indicati dal PRG, e specificatamente nelle zone A, B16, F35, F36, E/3 ed E/4, e comunque nei luoghi tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-architettonico;

III) nelle aree del Parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, salvo quanto previsto nel regolamento e nel piano del parco redatto ai sensi degli artt. 23 e 25 L. nr. 394/91, nonché degli artt. 20 e 22 L.R. nr. 19/97;

VI) nei siti di interesse comunitario, nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale di cui alle Direttive 79/409/CE del Consiglio del 22 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica;

4. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico e contesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento di sovrapposizione o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale, ivi compresi i beni diffusi del paesaggio agrario.

5. Dovranno essere rispettati i parametri ed i requisiti di cui ai successivi artt. 8 e 9.

- Art. 7 -

INTERVENTI EDILIZI

1. Gli interventi edilizi relativi alla realizzazione di nuovi impianti ed al trasferimento di quelli esistenti sono sottoposti al preventivo rilascio di permesso di costruire, che sarà rilasciato a seguito del completamento dell'iter istruttorio della pratica edilizia presentata presso lo Sportello Unico del comune.

2. L'istanza di rilascio di permesso di costruire, dovrà essere corredata da progettazione sia per la nuova realizzazione sia per il ripristino dello stato dei luoghi dell'attuale ubicazione dell'impianto eventualmente da trasferire.

3. Non sono ammesse proroghe o rinnovi ai tempi previsti dal permesso di costruire per l'inizio e fine lavori delle nuove installazioni; le aree su cui sono attualmente ubicati gli impianti eventualmente da trasferire dovranno essere ripristinate entro 90 giorni dal rilascio del certificato di agibilità del nuovo impianto. Nel caso di non rispetto dei termini suddetti, trattandosi di realizzazione di servizio pubblico, sarà contestata dalla Polizia Municipale, una sanzione amministrativa di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi stabiliti.

- Art. 8-

AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI

1. La domanda di autorizzazione, redatta ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, è presentata al SUAP del Comune.

La documentazione deve contenere:

- Domanda in bollo;
- Generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, dal legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario;
- Documentazione fotografica;
- Autocertificazione attestante l'assenza di condanne penali (o certificato penale) del gestore se persona fisica, o del legale rappresentante se società;
- Elaborati progettuali grafici come da Regolamento Edilizio (art. 5) del P.R.G. vigente;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Studio geologico geotecnico prescritto dal D.M. 11 marzo 1998, punto h), pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. nr. 127 del 1 giugno 1988;
- Attestazione versamento diritti di segreteria;
- Stralcio catastale in scala di dettaglio (1:1000) con indicazione della zona interessata all'impianto;
- Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante la libertà da iscrizioni e trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, o relativo certificato;
- Progetto degli impianti con specifici riferimenti alle normative vigenti;
- Elaborati scripto-grafici per la richiesta dei pareri al Comando prov.le VV.F di Lecce, con le modalità di cui al D.P.R. 1 agosto 2011 nr. 151 "Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 nr. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio

2010, nr. 122", all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL di Lecce , all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti , all' AQP per scarichi speciali e al Consorzio Bonifica per distanze da condutture;

3. Alla domanda deve essere, inoltre, allegata la seguente documentazione:

- Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni degli strumenti urbanistici approvati ed adottati e a tutta la normativa di settore, alle prescrizioni fiscali, alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel regolamento nr. 2 del 10/01/2006;

4. Qualora l'area di intervento ricada in zona tutelata paesaggisticamente, alla domanda di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. nr. 42/2004, occorre allegare:

- Istanza in bollo tendente ad ottenere l'Autorizzazione Paesaggistica indirizzata allo Sportello Unico del Comune di Nardò;
- Copia del titolo di proprietà o autocertificazione;
- Relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire, con specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie, sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.) -3 copie;
- Elaborato grafico-progettuale: piante, prospetti, almeno due sezioni (scala 1:100); particolari costruttivi (scale varie) descrittivi dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative plano-altimetriche. -3 copie;
- Corografia dell'area interessata dai lavori, in scala 1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari scala. -3 copie;
- Copia del foglio catastale con evidenziate le particelle catastali interessate dai lavori. -3 copie;
- Planimetria dettagliata (in scala coerente) delle aree interessate dai lavori con indicazioni altimetriche (riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori - ogni volta possibile, su strada pubblica) e posizionamento delle strutture vegetanti esistenti e di previsione. -3 copie;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina (13 x 18), prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti) con planimetria indicante i punti di ripresa fotografica. - 3 copie;

5. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare l'attestazione del Comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

6. I progetti inviati allo Sportello Unico, possono essere trasmessi anche in modalità telematica alla casella di posta elettronica certificata : protocollo@pecnardo.it. Per gli adempimenti e la modulistica relativa all'attività si può consultare il sito SUAP del comune di Nardò;

7. Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio;

8. Nel caso il Comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art. 1 comma 3 del D.lgs 32/98 e s.m.i., , che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione comunale, degli elementi integrativi. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti;

9. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

a) verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del D.lgs nr. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;

c) acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane, dell'AUSL e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti;

10. Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al Comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro i termini previsti dalla legge dal ricevimento della richiesta.

- Art. 9 -

PARAMETRI E REQUISITI DELL'AREA DI LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

All'attualità, per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dovranno essere rispettati i seguenti indici , parametri e requisiti:

- SUPERFICI E VOLUMI EDIFICABILI

La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

a) impianto generico con attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono, pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, della superficie di insediamento, salvo diverse disposizioni;

b) impianto generico senza attività non oil: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono, pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D e F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza. Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, della superficie di insediamento, salvo diverse disposizioni.

- DISTANZE MINIME

a) distanza dai confini: minimo 5 metri lineari e comunque maggiore o uguale alle semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.

b) distanza dalle strade: minimo 10 metri lineari;

c) nessuna distanza è prevista tra impianti, per nuovi impianti, e per potenziamenti degli impianti esistenti.

d) gli impianti stradali di distribuzione di carburanti possono essere dotati di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superfici di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vendita di vicinato di cui alla Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11.

E' consentito, l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, nr. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 nr. 59.

Sono consentiti, l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq, la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita. Le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

- ATTIVITÀ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

Ai sensi dei commi tre e quattro dell'art. 9 del Regolamento Regionale nr. 2/2006, nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del D.Lgs. nr. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo Codice della strada. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, con superficie massima di mq. 60, in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

- LIBERALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATI FUORI DEI CENTRI ABITATI

Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

- INSEGNE

La Ditta titolare dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell'ambito del medesimo l'insegna, anche luminosa, ed il nominativo della Società alle seguenti condizioni:

- a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10 (dieci);
- b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre) se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;
- c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione cd in corrispondenza degli accessi;
- d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riprodotto il marchio di fabbrica. la regione sociale o quanto sopra previsto;
- e) le insegne poste parallele alla carreggiata devono essere posizionate ad almeno m. 2 (due) dal margine della carreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;
- f) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o impianti semaforici o intersezioni; l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.

Il mancato rispetto di dette disposizioni, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del nr. D.Lgs. 507/93. L'Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell'insegna, facendone menzione nel verbale, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

- SEGNALETICA

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal nuovo codice della strada. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti e individuare l'accesso e l'uscita consentite.

- MODIFICHE POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

- a) Gli impianti esistenti possono procedere a potenziamenti e modifiche così come già stabilito dall' art. 5 della L.R. nr. 23/2004 e dall'art. 18 del R.R. nr. 2/2006. In particolare è necessario precisare che, qualora le modifiche interessino la ristrutturazione completa dell'impianto o il potenziamento con l'aggiunta di un prodotto non erogato in precedenza, è necessario che le stesse siano autorizzate e che sia richiesto il collaudo dell'impianto a fine lavori da parte della commissione di collaudo comunale.

b) Nei predetti impianti è fatto obbligo installare apparecchiature automatiche self-service pre pagamento;
c) Nei predetti impianti è possibile installare distributori di gas petroli liquefatti (g.p.l.) nonché di gas metano per autotrazione.

d) All'interno delle predette aree per la distribuzione dei carburanti è consentito realizzare locali specifici per l'espletamento delle attività, così come previsto per i nuovi impianti.

- SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

1. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta al Comune l'autorizzazione allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deve prevedere:

a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;

b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;

c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;

d) la bonifica del suolo o la presentazione, ai sensi del comma 4 punto c) dell'art. 6 del R.R. nr. 2/2006, di idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo.

TITOLO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 10 -

COMPETENZE E PROCEDURE PER AUTORIZZAZIONI E MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

1. Il Dirigente del SUAP è responsabile delle autorizzazioni relative ai distributori di carburante e del rispetto della normativa del presente Piano Comunale, anche con riferimento alle procedure previste per le modifiche, ristrutturazioni e potenziamenti degli impianti esistenti in applicazione dell'art. 5 della L.R. nr. 23/2004 e dell'art. 18 del R.R. nr. 2/2006 per cui:

a. ogni intervento di potenziamento di impianti esistenti con l'aggiunta di prodotti non erogati o di loro ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto è sempre soggetto a preventiva autorizzazione;

b. le modifiche comportanti la variazione del numero di colonnine, del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi, la trasformazione della modalità di rifornimento di un impianto di metano per autotrazione da carro bombolaio a metanodotto o viceversa, vanno preventivamente comunicate al Comune, al comando Prov.le V.V.F., all'Agenzia delle Dogane, all'Ente proprietario della strada, se non comunale, e realizzate previo ottenimento del relativo titolo edilizio, se necessario. La corretta realizzazione va asseverata alla fine dei lavori con analitica certificazione o perizia giurata redatta da tecnico abilitato, attestante il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali, da presentare al Comune ed agli Enti interessati.

c. Le altre modifiche, comportanti la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla, il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici, l'installazione di dispositivi self-

service, pre-pagamento o post-pagamento, la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli olii lubrificanti, devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.

2. E' fatto obbligo di dotare di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato gli impianti esistenti entro il 31 dicembre 2012.

Per gli impianti incompatibili, il mancato adeguamento costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, nr. 32, dichiarata dal comune.

3. I nuovi impianti e le modifiche di cui al precedente punto a) non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo da parte dell'apposita commissione Comunale prevista dall'art. 16 della L.R. nr. 23/2004 e dall'art. 22 del R.R. nr. 2/2006. Le funzioni di Presidente della Commissione spettano al Dirigente del SUAP o a un suo delegato.

- Art. 11 -

ATTIVITÀ EFFETTUABILI PRESSO L'IMPIANTO

1. Nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico sanitaria, ogni impianto per la distribuzione dei carburanti può essere dotato, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superfici di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vendita di vicinato di cui alla Legge Regionale 1° agosto 2003, nr. 11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, nr. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64, commi 5 e 6 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 nr. 59. Inoltre è consentito in tali impianti, l'esercizio di attività artigianali, l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq e la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita.

2. Le attività commerciali integrative, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.

3. Per le varie attività vanno preventivamente richieste ed ottenute le relative autorizzazioni.

- Art. 12 -

AUTORIZZAZIONE IMPIANTI AD USO PRIVATO

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco con le modalità previste al comma 1, lett.a), b), e c) e al comma 2, lett. b) e c), dell'art. art. 16 del R.R. nr. 2/2006.

2. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:

sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;

ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

3. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

l'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;

l'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. nr. 23 del 13 dicembre 2004.

4. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

- Art. 13 -

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO E TRASPORTO CARBURANTI

1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

- Art. 14 -

IMPIANTI MARINI

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco con le modalità previste al comma 1, lett.a), b), e c) e al comma 2, lett. b) e c), dell'art. art. 16 del R.R. nr. 2/2006.

2. L'autorizzazione comunale all'installazione di un impianto marino può essere rilasciata solo qualora l'ubicazione dello stesso sia tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali e deve espressamente

contenere la prescrizione del divieto di cessione di carburanti ai veicoli stradali, sia a titolo oneroso che gratuito, pena la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. nr. 23 del 13 dicembre 2004.

- Art. 15 -

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti o delle modifiche previste all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed f) della L.R. NR. 23/2004, devono essere ultimati entro il termine massimo di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1, in presenza di comprovata e documentata necessità, può essere prorogato per ulteriori mesi sei, ovvero, in caso di documentata causa di forza maggiore, per tutta la durata dell'impedimento.
3. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

- Art. 16 -

COLLAUDO DEGLI IMPIANTI

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. c) e f) della L.R. 23/2004, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dell'impianto.
2. Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo, prevista dall'art. 16, comma 2 della L.R. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente.
3. Il Comune, effettuato il collaudo, trasmette copia del verbale a tutti gli Enti ed Uffici interessati al procedimento.
4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede direttamente alla corresponsione dei relativi importi.
5. Qualora il Comune non rispetta i termini su citati la Società interessata può:
 - a) ricorrere all'esercizio provvisorio, previsto dall'art. 17 della L.R. 23/2004,
 - b) richiedere l'intervento sostitutivo regionale, previsto dall'art. 23, comma 2 della L.R. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.
6. Ogni 15 anni dal precedente collaudo, occorre sottoporre a verifica l'impianto.

TITOLO III

TURNI ED ORARI

- Art. 17 -

Quanto previsto dal presente titolo in materia di turni ed orari degli impianti di distribuzione di carburante, trova applicazione nelle novità introdotte dal legislatore in materia di liberalizzazione che con l'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011 convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011 nr. 211, e successivamente con il decreto legge 20 gennaio 2012, non assoggetta al rispetto degli orari e dei turni di riposo, tutti gli impianti di distribuzione di carburanti compreso, l'esercizio delle attività integrative posti sull'impianto medesimo. E' fatto obbligo, al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, che gli impianti di distribuzione dei carburanti siano dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012.

TITOLO IV

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 -

SANZIONI

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in assenza o in difformità dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di assenza di autorizzazione il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.
2. L'installazione o l'esercizio di un impianto a uso privato in assenza dell'autorizzazione comunale è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 2 mila e la chiusura immediata dell'impianto.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2 mila500 colui che:
 - a) omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche/ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione;
 - b) omette l'esposizione del cartello relativo ai prezzi praticati;
 - c) non si attiene a quanto disposto dall'articolo 22 della Legge Regionale nr. 23 del 13 dicembre 2004 sullo stato di conservazione dell'impianto;
 - d) preleva o rifornisce carburanti in recipienti non regolamentari senza la prescritta autorizzazione;
 - e) rifornisce carburanti a terzi da un impianto a uso privato;
 - f) rifornisce carburante ad autovetture da un impianto per unità da diporto.
4. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di quindici giorni.

L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, nr. 689 (Modifiche al sistema penale).

- Art. 19 -

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare alla Legge Regionale nr. 23 del 13 dicembre 2004 ed al Regolamento Regionale nr. 2 del 10 gennaio 2006.

- Art. 20 -

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Piano, approvato dal Consiglio Comunale sarà inviato alla Regione – Area Politiche per lo Sviluppo il Lavoro e l'Innovazione, Servizio Attività Produttive Consumatori Assessorato allo Sviluppo Economico – Settore Commercio.